

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2013 E S.M.I, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (S-RIPA) – LOTTO UNICO – ID 2834

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI (III TRANCHE)

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, e www.acquistinretepa.it.

1) DOMANDA

DOCUMENTO1: Capitolato Tecnico Par. 2.4 pagina 23-24

TESTO1: [R.57] “Nel documento “ID 2834 - SRIPA - Allegato 6 - Modello di offerta tecnica “ per ciascuna sede ove è richiesta l’erogazione di due collegamenti SC-1 e SC-2 è espresso un requisito di differenziazione tecnologica trasmissiva, “Differenziazione trasmissiva”, che in alcune sedi è un requisito minimo da garantire mentre per altre rappresenta un requisito migliorativo, criterio di valutazione n° 17 di cui al par. 17.1 del Capitolato d’oneri. La differenziazione tecnologica è da intendersi, per ciascuna sede, tra i collegamenti SC-1 e SC-2 e può essere soddisfatta nelle seguenti modalità:

- Differenziazione della tecnologia di accesso adottata: a titolo esemplificativo e non esaustivo, Collegamento Satellitare LEO e Collegamento Satellitare GEO; Collegamento Terrestre Wired e Collegamento Terrestre Wireless; Collegamento Terrestre Wired/Wireless e Collegamento Satellitare; Collegamento Terrestre Wired in rame e Collegamento Terrestre Wired in fibra;
- Differenziazione del percorso di accesso realizzato: qualora i servizi SC-1 e SC-2 avessero la stessa modalità trasmissiva di realizzazione in fibra ottica il requisito di differenziazione tecnologica trasmissiva si ritiene soddisfatto nel caso venga garantito un doppio PoP (Point Of Presence) IP di attestazione alla rete del Fornitore con diversificazione del percorso tra questi PoP e la sede della PA (doppio accesso al building dell’Amministrazione).“

DOCUMENTO2: Capitolato d’oneri Par. 15 pagina 39-40

TESTO2:

“Per ID 17, i valori richiesti sono compresi tra quelli presenti nel menù a tendina proposto per le sole voci dell’Allegato n.6 - “Modello di offerta tecnica” per le quali si richiede di indicare il valore, nella fattispecie la compilazione è necessaria solo per le voci in cui la colonna “Differenziazione trasmissiva” è valorizzata con “Ru migliorativo”. Si precisa che nel Modello di offerta tecnica è inoltre richiesto, a pena di esclusione, di indicare la tecnologia trasmissiva del servizio di connettività SC1 e del servizio di connettività SC2 per tutte le voci di offerta economica indipendentemente dal contenuto della colonna “Differenziazione Trasmissiva” (sia che questa riporti “RU migliorativo”, “RU minimo” oppure non sia valorizzata)). Laddove per il criterio in questione venga offerta la differenziazione trasmissiva (valore pari a “SI”) ma nella colonna “SC 1 – Tecnologia Trasmissiva“ e nella colonna “SC 2 – Tecnologia Trasmissiva” sia indicata la stessa tecnologia trasmissiva, la Commissione giudicatrice non conterà tale occorrenza nel calcolo del punteggio in questione.”

DOMANDA: La definizione della differenziazione trasmissiva sembra incoerente tra il requisito [R.57] e il criterio premiante ID 17, riducendosi alla sola differenziazione della tecnologia di accesso adottata ed escludendo la differenziazione del percorso di accesso realizzato mentre anche dal punto di vista puramente tecnico la massima affidabilità e soprattutto scalabilità di un servizio di connettività si ottiene tramite collegamenti in fibra ottica con differenziazione del percorso e dei PoP di attestazione. Si chiede di confermare

che, come stabilito nel sopraccitato estratto del Capitolato Tecnico, è possibile ai fini del punteggio premiante ID17 includere anche la differenziazione del percorso tra due collegamenti SC-1 e SC-2 entrambi in fibra ottica.

Risposta

Come riportato nel Capitolato Tecnico, le modalità di differenziazione sono: “Differenziazione della tecnologia di accesso adottata” e, nel solo caso di modalità trasmissiva in fibra ottica, “Differenziazione del percorso di accesso realizzato”.

In merito al criterio premiante ID 17 di cui al Capitolato d’Oneri, laddove in Offerta Tecnica, per una data sede, il Concorrente indichi “Si” nella colonna “Differenziazione Trasmissiva” (colonna AH del file “ID 2834 - AQ SRIPA - All. 6 - Modello di offerta tecnica_v1.1”) e riporti “Terrestre FIBRA” sia nella colonna “SC 1 – Tecnologia Trasmissiva” che nella colonna “SC 2 – Tecnologia Trasmissiva”, la Commissione giudicatrice conterà tale occorrenza nel calcolo del punteggio in questione.

2) DOMANDA

DOCUMENTO1: Capitolato d’oneri, Par. 17.1, Pag. 54, Criterio ID 38

TESTO1: “Premialità per la tutela della sicurezza nazionale - Messa a disposizione, ai sensi dell’articolo 4, primo periodo, del DPCM del 30 aprile 2025, come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025, di tecnologie di cybersicurezza italiane, o di Paesi appartenenti all’Unione europea, o di Paesi aderenti all’Alleanza atlantica (NATO), o di Paesi terzi di cui all’Allegato 3 del citato DPCM e specificatamente, rispetto all’Allegato 2 del DPCM:

- i. **software di VPN di cui alla categoria 3 per la realizzazione del servizio di connettività Best Effort;**

DOCUMENTO2: Capitolato Tecnico pag. 13

TESTO2: “In linea con quanto previsto dal DPCM 30 Aprile 2025, come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025 e in considerazione delle Linee guida per l’applicazione dei criteri di premialità di cui all’articolo 14 della legge n. 90/2024, per i servizi erogati nell’ambito della presente iniziativa di gara è previsto il criterio di valutazione n° 38 di cui al par. 17.1 del Capitolato d’oneri. Tale criterio insiste su tutte le precedenti categorie con esclusione delle categorie 4 e 7 in quanto, per questa specifica iniziativa di gara, si rileva che non sono preposte a funzioni di sicurezza informatica attinenti alla tutela del dato e delle informazioni”

PREMESSA: considerando che:

1. nell’ambito del servizio di connettività Best Effort, descritto al par. 2.1 del capitolato tecnico, la scrivente **realizza VPN**, non attraverso software di VPN (di cui alla categoria 3 del DPCM del 30 Aprile 2025), ma attraverso funzionalità insite nel sistema operativo dei router oggetto di fornitura (appartenenti alla categoria 7 del DPCM del 30 aprile 2025). Si precisa inoltre che il sistema operativo è inscindibile dal router stesso e non è acquistabile separatamente.
2. gli apparati di categoria 7, fra i quali rientrano i router, risultano esclusi dal criterio di premialità come indicato nel capitolato tecnico, vedi testo 2 riportato sopra.

Domanda: si chiede di confermare che, nello scenario descritto, non debba essere fornita alcuna BOM in risposta al punto i) del criterio ID38, riportato sopra nel testo 1. In caso non si confermi si chiede di indicare cosa va prodotto in questo scenario.

Risposta

Non si conferma. Con riferimento alla realizzazione del servizio di connettività Best Effort tramite VPN, in merito al criterio premiante n.38 lettera i., in linea a quanto indicato nelle “Linee Guida per l’applicazione dei criteri di premialità” del 24 Ottobre 2025 di ACN al paragrafo 2.2.1, si ribadisce che è prevista la fornitura della/e BOM relativa/e al software che realizza la funzione di rete virtuale privata anche laddove quest’ultima sia integrata nel sistema operativo dei router messi a disposizione dal Concorrente.

Divisione Sourcing Infrastrutture, TLC e Cybersecurity

Il Responsabile

(Dott. Olindo Rencricca)
